

Capitolato Speciale d'Appalto
per l'affidamento dei servizi educativi e dei servizi complementari per il funzionamento del nido d'infanzia "Il paese dei Balocchi"

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Mirandola affida la gestione in appalto di numero quattro sezioni per un totale di 58 bambini del nido di Infanzia il Paese dei Balocchi, di proprietà del Comune di Mirandola, e dei relativi servizi accessori ed educativi.

La gestione dovrà assicurare il buon funzionamento dei servizi secondo modalità organizzative congruenti con la loro caratterizzazione educativa e che assicurino il perseguimento delle finalità e degli obiettivi contenuti nel Regolamento dei nidi d'Infanzia del comune di Mirandola, approvato con Delibera C.c. 133 del 26/9/2016, esecutiva, e successivi aggiornamenti e il rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia.

L'operatore economico nella gestione dei servizi dovrà garantire il possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, secondo quanto disposto dalla LR.19/2016 e dalla direttiva regionale approvata con Deliberazione di Giunta Regionale 1564/2017, e provvedere alla richiesta dell'autorizzazione stessa per effetto dell'aggiudicazione dell'appalto.

Dovrà inoltre garantire il possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento del servizio in conformità con quanto previsto dall'art. 21, comma 3, della L.R. 19/2016 e dalla direttiva regionale approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 704/2019, e provvedere alla richiesta dell'accreditamento, nonché rispettare eventuali nuove linee guida, protocolli d'intesa, altri orientamenti di tipo educativo adottati dal Comune di Mirandola. nel corso della validità del contratto.

L'asilo nido è ubicato in via Poma e vi è annessa un'area verde che l'amministrazione Comunale mette a disposizione per lo svolgimento del servizio di nido d'infanzia. Concede, altresì, in uso le attrezzature e gli arredi necessari al funzionamento del servizio stesso elencati nell'apposito verbale di consegna che controfirmato dalle parti verrà allegato al contratto.

La sezione lattanti dai 3 ai 12 mesi per un totale di 14 bambini sarà gestita direttamente dall'Ente con proprio personale educativo ed ausiliario; a tal proposito verranno suddivisi gli spazi e i materiali per lo svolgimento delle attività previste e per tutto ciò che concerne pulizia, deposito materiali ecc..

Sarò onere, altresì, dell'operatore economico la:

- Cura e pulizia dei bambini con fornitura dei relativi materiali
- Fornitura e lavaggio di lenzuola coperte federe tovaglie bavaglino e quant'altro non faccia parte del corredo personale del bambino anche avvalendosi di un fornitore esterno
- Rifacimento dei letti dopo il riposo pomeridiano
- Pulizia della parte dei locali e del giardino esterno del nido di infanzia affidato in appalto per un totale di circa mq. 8615, di cui 6985 di area scoperta, degli arredi dei materiali, con fornitura dei relativi prodotti ed attrezzature, assicurando il mantenimento di condizioni igienico sanitarie e di decoro ineccepibili durante tutto l'arco della giornata:
- Fornitura di materiale di pronto soccorso adatto ai bambini ed al personale
- Distribuzione pasti consegnati dalla cucina della struttura negli orari previsti da capitolato del servizio mensa
- Predisposizione degli spazi e degli arredi e, in occasione del pasto, apparecchiatura e spaccchiatura dei tavoli
- Sgombero, pulizia e disinfezione degli arredi e delle aree predisposte per il pasto e al termine dello stesso;
- Distribuzione della merenda pomeridiana fornita dalle cucine
- Quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara
- Eventuale servizio di trasporto dei bambini per uscite didattiche, qualora previste nel progetto didattico presentato; l'aggiudicatario potrà avvalersi della collaborazione di ditta in possesso di mezzi idonei al trasporto di bambini
- Iniziative di carattere culturale educativo e di promozione concordate con il RUP
- Garantire la figura del coordinatore pedagogico anche per la sezione lattanti, in capo all'Ente.

Tutti i servizi oggetto del presente appalto devono ottemperare altresì, ai requisiti, alle finalità e obiettivi previsti dalla normativa vigente, oltre a eventuali successive modifiche e integrazioni che interverranno in corso di esecuzione del contratto, ed in particolare:

- L.R. Emilia Romagna n. 19/2016 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. 1 del 10 Gennaio 2000";
- Direttiva Regionale Emilia-Romagna n. 1564/2017 "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali";
- D. Lgs. n. 65/2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 704/2019 "Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016";
- Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei, approvate con decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334;
- Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, adottati con decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43.

- Linee guida sperimentali per la predisposizione del Progetto Pedagogico e della metodologia nei servizi educativi per la prima infanzia, Delibera Giunta regione Emilia Romagna n. 1089/2012.

ART. 2 – MODALITA'

Il servizio dovrà essere garantito dal 1° di Settembre al 30 di Giugno di ogni anno educativo, secondo il calendario definito annualmente, nonché per il periodo individuato per il servizio estivo per i nidi, generalmente dal 01 luglio al 31 luglio. Le iscrizioni, i criteri di accesso ed il funzionamento del centro estivo è regolamentato dal comune di Mirandola, gestito e determinato dall'ente stesso.

L'operatore economico dovrà organizzare il Nido "Il paese dei balocchi" prevedendo 4 sezioni per bambini dai 12 ai 36 mesi tutte con frequenza eterogenea part-time e/o tempo pieno, due sezioni medi con 14 bambini ciascuna e due sezioni di bimbi grandi con 15 bambini ciascuna. Una sezione medi dovrà essere composta dagli iscritti alla sezione lattanti dell'anno educativo precedente e che proseguirà sino alla sezione grandi, mentre l'altra sezione medi sarà composta da nuove iscrizioni.

I bambini con frequenza tempo pieno, ad oggi sono complessivamente 49 mentre i bambini con frequenza part time sono complessivamente 9; tali numeri sono puramente indicativi e possono variare in base all'andamento delle iscrizioni per i vari anni educativi rientranti nell'appalto.

L'orario giornaliero di apertura del nido "Il paese dei Balocchi", nelle giornate dal lunedì al venerdì, è il seguente:

- Servizio a tempo normale apertura dalle ore 8,00 alle ore 16,30
- Servizio a tempo parziale apertura dalle ore 8,00 alle ore 13,30
- Servizio di preingresso dalle ore 7,30 alle ore 8,00, per gli utenti che certifichino l'impossibilità per impegni lavorativi, di portare i bambini successivamente alle 8,00
- Servizio di prolungamento d'orario dalle ore 16,30 alle ore 18,30, per gli utenti che certifichino l'impossibilità per impegni lavorativi, di ritirare i bambini entro le ore 16,30. Il servizio di prolungamento sarà attivato con un numero minimo di iscritti pari o superiore a sette bambini.

L'operatore economico dovrà prevedere il personale educatore necessario a garantire il servizio di prolungamento orario anche per i bambini della sezione lattanti a gestione diretta dell'Ente che abbiano compiuto i 12 mesi e che abbiano concluso il percorso di inserimento.

Il servizio di prolungamento di orario verrà attivato a semplice richiesta del RUP in base alle richieste presentate dai genitori, alla presenza di almeno sette domande e secondo quanto previsto dal regolamento sul funzionamento dei nidi Comunali.

Annualmente l'operatore economico prima dell'avvio dell'anno educativo dovrà svolgere tutte le attività necessarie tra cui allestire spazi, sezioni, materiale informativo per le famiglie, fissare i colloqui per i nuovi inserimenti, partecipazione, organizzazione delle giornate di open-day del nido, le cui date solitamente coincidono nel periodo di apertura delle iscrizioni al nido da parte delle famiglie interessate per l'anno educativo successivo, assemblea di presentazione con i genitori dei nuovi bambini ammessi in collaborazione con l'ente e l'ufficio competente.

Assolta la finalità primaria del servizio nido, con l'organizzazione determinata di cui al precedente punto, nel rispetto del programma pedagogico di svolgimento delle attività didattiche, all'operatore economico potrà essere richiesto dal R.U.P., nei limiti fissati dalla normativa, di presentare un progetto che preveda, attraverso l'adozione di flessibili modalità organizzative, lo svolgimento di una o più attività aggiuntive che tengano conto delle nuove e mutabili esigenze degli utenti, quali a titolo puramente esemplificativo:

- modalità organizzative del servizio nido con orari flessibili;
- apertura nelle giornate di sabato o domenica, o durante le festività Natalizie Pasquali;
- servizi integrativi o sperimentali al Nido negli spazi e negli orari settimanali di non utilizzazione del nido o in altri spazi a ciò destinati dall'Ente e altre attività di socializzazione, ludiche, educative, divulgative e di sostegno alla genitorialità rivolte ai bambini di 0-3 anni o 0/6 anni e ai loro genitori;
- Prolungamento servizio estivo per la prima settimana di Agosto.

L'operatore economico dovrà, altresì:

- presentare un progetto educativo all'inizio di ogni anno per tutte le sezioni nido, compresa quella dei lattanti e verificare, attraverso apposita relazione, il raggiungimento degli obiettivi indicati in detto progetto alla fine dell'anno;
- disporre affinché il proprio Coordinatore pedagogico operi in stretto rapporto con il Coordinatore pedagogico dell'altro nido ubicato a Mirandola "La civetta", anch'esso affidato in appalto, nonché con il coordinatore pedagogico dell'UCMAN che opera sulle altre strutture del distretto di Mirandola e che partecipi ad incontri periodici di programmazione e verifica dell'attività educativa con il coordinamento pedagogico distrettuale;
- fornire e provvedere alla sostituzione periodica di tutto il materiale didattico pedagogico e di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività educative e quanto previsto dagli articoli del presente capitolato;
- garantire l'osservanza delle disposizioni anti-infortunistiche e di sicurezza delle procedure di lavoro, in conformità alle prescrizioni della legislazione vigente in materia, D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e decreti integrativi, compresa la prevenzione incendi e piani emergenza da predisporre a carico dell'operatore economico;

- garantire con proprio personale e materiale l'ordinaria e straordinaria pulizia interna ed esterna del nido oggetto d'appalto, compresi gli arredi, giochi ecc nel rispetto delle norme di igiene, sanità e di sicurezza vigenti in materia. A tal proposito dovrà ad indicare prima dell'inizio dell'appalto le modalità con cui intende procedere alla pulizia dei locali, indicando, inoltre, il personale utilizzato nonché i mezzi tecnici a disposizione e la qualità del materiale utilizzato;
- fornire pc, macchine fotografiche digitali ecc che saranno ad uso esclusivo del proprio personale;
- fornire e sostituire periodicamente tutto il materiale igienico, idoneo a garantire l'igiene quotidiana dei bambini, e quello sanitario per garantire gli interventi di piccolo pronto soccorso;
- fornire costantemente la biancheria (lenzuolini, asciugamani ecc.), il loro cambio e la pulizia della biancheria stessa per le sezioni in appalto, qualora quelli messi a disposizione dall'Ente non risultassero sufficienti e/o adeguati da parte dell'operatore economico;
- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del nido sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario, organizzativo;
- predisporre una relazione annuale sull'attività complessiva svolta, i risultati conseguiti, nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione e organizzazione, relativamente all'attività oggetto del presente capitolato d'appalto.

ART. 3 – MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI BAMBINI

L'ammissione dei bambini al nido avverrà su designazione del competente servizio dell'Ente, sulla base delle graduatorie generale dei richiedenti, predisposta entro il mese di luglio di ogni anno.

L'inserimento dei nuovi ammessi ad inizio di ciascun anno educativo dovrà essere programmato ed attuato entro la metà del mese di ottobre, salvo posticipi connessi alle esigenze avanzate dai genitori e concordate con il RUP e l'ufficio competente.

In caso di ritiro di un bambino, il RUP provvederà alla sostituzione fino all'esaurimento della graduatoria dei richiedenti, secondo le vigenti norme regolamentari, entro e non oltre il mese di marzo di ogni anno educativo, a salvaguardia dell'attività pedagogico-didattica.

In qualsiasi periodo dell'anno educativo, sono possibili ammissioni di bambini anche fuori dalla graduatoria, dietro segnalazione dei servizi sociali, previa verifica dei posti disponibili.

La definizione delle rette mensili a carico dei genitori, viene deliberata annualmente per le varie tipologie di servizi. La procedura di riscossione delle rette da parte degli utenti verrà espletata dai Servizi Educativi dell'Ente, dietro presentazione mensile dei registri presenze compilati dal personale educativo del nido.

A seguito dell'aggiudicazione saranno programmati una serie di incontri tra il RUP, il gestore ed il personale addetto educatori ed ausiliari, per tutto ciò che concerne le ammissioni bambini/e, organizzazione servizio e varie.

ART. 4 – PROGETTO PEDAGOGICO E PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA

Di seguito, le attività che devono essere garantite dall'operatore economico nei termini previsti dal progetto pedagogico presentato in sede di gara e che dovrà tener conto di tutte e cinque le sezioni, compresa quella dei lattanti, presenti nel nido. Il progetto pedagogico dovrà essere armonizzato con il progetto pedagogico distrettuale, stilato nell'Ottobre del 2020 e in corso di revisione e tenere conto delle seguenti voci:

1. Finalità - identità pedagogica del servizio in coerenza con:

- la legge regionale Legge regionale 25 novembre 2016, n.19, "Servizi educativi per la prima infanzia;
- i principi introdotti dal decreto legislativo n. 65/2017 che istituisce il Sistema integrato di educazione d'istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita ai sei anni e s.m.i.
- Delibera della giunta regione Emilia Romagna 13 maggio 2019, N. 704
- Linee guida sperimentali per la predisposizione del Progetto Pedagogico e della metodologia nei servizi educativi per la prima infanzia, Delibera Giunta regione Emilia Romagna n. 1089/2012.

2. Struttura organizzativa e modalità di funzionamento dei servizi (dotazione organica, fasce orarie di compresenza del personale, calendario annuale, orario quotidiano di funzionamento)

3. Progettazione e organizzazione educativa del servizio:

a) Criteri e modalità di organizzazione del contesto educativo attraverso la cura e l'intreccio tra spazi, tempi, relazioni, proposte educative e particolare attenzione alle modalità dell'inserimento;

b) Criteri e modalità di relazione e partecipazione delle famiglie e rapporto con il territorio.

Si evidenzia che è obbligatorio:

-prevedere la costituzione del Consiglio di Gestione del Nido di Mirandola

- prevedere almeno un'assemblea all'avvio dell'anno scolastico con i genitori dei bambini nuovi e vecchi ammessi.

Agli incontri assembleari con i genitori deve essere prevista la partecipazione del R.U.P. o del D.E. o altro referente individuato dall'Amministrazione.

c) Criteri e modalità di funzionamento del gruppo di lavoro (particolare attenzione all'osservazione, alla documentazione del lavoro svolto, alla formazione a aggiornamento del personale, alla continuità educativa, al coordinatore e coordinamento pedagogico);

d) Valutazione (strumenti di auto ed eterovalutazione, modalità di utilizzo, tempi e verifiche).

Inoltre come cornice del Progetto Pedagogico, dovrà essere definita e consegnata la programmazione educativa annuale del nido, come documento che espliciti gli obiettivi educativi e i progetti specifici dell'anno educativo in corso.

E' privilegiata, da diversi anni nei servizi del distretto di Mirandola, viene l'outdoor – education, ovvero l'educazione all'esterno, che si presenta come strategia educativa complementare all'educazione all'interno, basata sulla qualità delle esperienze, a diretto contatto con l'ambiente e i suoi fenomeni reali.

L'operatore economico è tenuto ad adempiere alle eventuali richieste del R.U.P. volte ad ottenere le revisioni e integrazioni al progetto pedagogico che si rendessero opportune per meglio recepire gli sviluppi più recenti delle teorie pedagogiche e/o delle loro linee conduttrici elaborate a livello locale, adeguare la gestione a nuove esigenze, a norme tecniche o giuridiche o per integrare parti carenti, nonché quelle discendenti dagli esiti del primo periodo di contratto anche derivanti dall'autovalutazione interna, nonché dalla valutazione esterna, della qualità del servizio.

L'operatore economico è altresì impegnato – pena la revoca dell'affidamento – a rispettare eventuali nuove linee guida, protocolli d'intesa, ed altri orientamenti di tipo educativo e/o sanitari adottati dal Comune nel corso della validità del contratto.

L'operatore economico deve essere altresì dotato di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e la qualità dei servizi offerti, costantemente aggiornato ed utilizzato per tutta la durata dell'appalto, prevedendo annualmente l'adozione di strumenti idonei a testare la valutazione della qualità percepita dagli utenti (*customer satisfaction*), produrre report di sintesi che dovranno essere trasmessi al RUP e curare l'informazione alle famiglie sugli esiti del processo educativo.

ART. 5 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO

La gestione del servizio dovrà svolgersi nel totale rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dalla L.R. N. 19/2016, dalla Direttiva Regionale n. 1564/2017, dalla Deliberazione G.R. Emilia Romagna n. 704/2019 avente ad oggetto "Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. N. 19/2016".

L'operatore economico dovrà essere in possesso, e mantenere per l'intera durata dell'appalto, dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO dei servizi educativi per la prima infanzia, impegnandosi nell'arco di vigenza contrattuale, per quanto di propria competenza, a dare attuazione a ogni adempimento necessario anche ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni in materia, pena la risoluzione del contratto.

Entro l'avvio dell'anno educativo 2023/2024 l'operatore economico dovrà presentare al Comune di Mirandola la documentazione utile al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accREDITAMENTO dei servizi educativi per l'infanzia.

ART. 6 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO

Il coordinatore pedagogico dell'operatore economico sarà responsabile del progetto pedagogico e della progettualità educativa per tutte e cinque le sezioni del Nido di infanzia; gestirà i rapporti nel gruppo di lavoro, organizzerà la formazione sia del proprio personale che di quello comunale, curerà i rapporti con le famiglie e provvederà a sviluppare le informazioni sia all'interno che all'esterno del servizio, in modo da rielaborare e formulare periodicamente gli obiettivi ed i processi di lavoro. Il coordinatore pedagogico curerà inoltre l'applicazione di ogni aspetto del Progetto Pedagogico. Il coordinatore pedagogico sarà tenuto a partecipare ad incontri organizzati presso dal Servizio Educativo del Comune anche in accordo con altri servizi e/o enti e partecipare alle attività del Coordinamento Pedagogico Distrettuale e Territoriale, nonché proseguire eventuali corsi/percorsi di formazione e/o progettualità educative iniziate l'anno educativo precedente previo incontro e confronto con il coordinatore pedagogico del nido il paese dei Balocchi nell'anno educativo 2022/2023.

A richiesta del Comune di Mirandola, il Coordinatore potrà essere individuato quale componente della Commissione tecnica distrettuale deputata al rilascio del parere di autorizzazione al funzionamento e/o di accREDITAMENTO dei nidi privati.

La dotazione oraria del coordinatore pedagogico non deve essere inferiore ai parametri previsti dalla direttiva regionale sull'accREDITAMENTO (Delibera di Giunta Regionale n. 704/2019).

Il coordinatore pedagogico deve essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla citata direttiva regionale in materia di accREDITAMENTO e di almeno un triennio di esperienza nel settore oggetto dell'appalto, che può anche coincidere con la figura del responsabile dell'appalto.

L'operatore economico è tenuto a organizzare e prevedere la partecipazione di tutto il personale, educativo e non, ai corsi obbligatori di primo soccorso, disostruzione, antincendio, prove di evacuazione, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, in modo che sia garantita sempre la presenza di personale con tale formazione all'interno della struttura e in ogni momento dell'attività.

Sarà, altresì, il riferimento per la gestione, valutazione ecc. degli eventuali tirocini formativi di studenti della secondaria di secondo grado e /o universitari e del servizio civile

ART.7 – PERSONALE

L'operatore economico provvederà ai servizi di cui al presente appalto con proprio personale.

In ottemperanza agli standard di personale previsti dalla normativa regionale vigente, dovrà garantire per l'intero orario di apertura il rapporto numerico minimo educatore/bambino e personale ausiliario/bambino previsti dalla Delibera di Giunta regione Emilia Romagna n. 1564 del 16/10/2017 *"Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016"*.

In particolare:

Coordinatore pedagogico:

Sarà responsabile della gestione didattica pedagogica ed organizzativa per tutte e cinque le sezioni del nido di infanzia "Il Paese dei Balocchi" dotato di idoneo titolo di studio, in particolare dovrà essere in possesso di diploma di laurea come previsto dalla direttiva regionale dell'Emilia Romagna n. 153/2019 e ss.mm.ii ed almeno un triennio di esperienza nel settore oggetto d'appalto. Il coordinatore pedagogico può coincidere con la figura del Responsabile unico dell'appalto che risponda all'insieme dei rapporti contrattuali tra ditta e il Comune.

Personale educativo:

dovrà essere in possesso del titolo di studio previsto dalla Legge 19/2016 Regione Emilia Romagna e ss.mm.ii., dalla Direttiva Regionale n. 1564 del 16/10/2017 e ss mm ii, dal D.lgs 65/2017 e L.205/2017 necessario per l'insegnamento nei nidi d'infanzia ed essere in possesso di esperienza professionale riconosciuta e documentabile, maturata, per almeno un anno nel settore oggetto dell'appalto.

Personale ausiliario:

dovrà aver assolto agli obblighi scolastici ed esperienza professionale documentata di almeno 4 mesi, dovrà essere garantita la dotazione minima prevista dalla vigente normativa regionale per le pulizie e igiene dei locali, nonché per la distribuzione pasti ove necessario. A titolo indicativo ma non esaustivo il personale ausiliario avrà le seguenti funzioni:

- apertura e chiusura servizio, sorveglianza dei locali in orario di apertura all'utenza;
- riordino e pulizia dei locali interni ed esterni, arredi giochi ecc;
- collaborazione con gli educatori durante la somministrazione dei pasti;
- consegna e ritiro dei carrelli del pranzo, colazione e merenda;
- collaborazione con gli educatori per cambiare, svestire e rivestire al sonno e al risveglio;
- collaborazione con il personale educativo in occasione di feste, incontri laboratori uscite ed ogni qualvolta si renda necessario.

L'elenco nominativo relativo a tutto il personale impiegato educativo e non (dati anagrafici, codice fiscale, qualifica, titolo di studio, curriculum professionale, monte ore settimanale con specifica turni orari) dovrà essere consegnato almeno una settimana prima dell'inizio delle attività al RUP. In caso di sostituzioni nel corso della durata dell'appalto tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato. Il personale utilizzato dovrà essere idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato, dovrà possedere le certificazioni sanitarie previste dalla legislazione vigente e autocertificazione attestante l'assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione. Detto personale deve essere di età non inferiore ai 18 anni, in possesso di idoneità senza prescrizioni e/o limitazioni alla specifica mansione rilasciata dal medico competente, per capacità fisiche e per qualificazione professionale; dovrà essere in regola con tutte le norme previste per lo svolgimento del servizio e in possesso di tutti i requisiti professionali previsti dalle vigenti norme legislative e regolamenti vigenti in materia.

Il personale deve:

- garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati
- garantire il segreto d'ufficio ai sensi dell'art.622 del CP
- mantenere nei confronti dell'utenza un contegno corretto e riguardoso, evitando in ogni occasione un linguaggio riprovevole
- indossare idoneo vestiario di lavoro e i necessari dispositivi di protezione
- essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere ed agli orari di lavoro
- collaborare in maniera continuativa e costruttiva con il personale del comune
- rispettare il "Regolamento generale per la protezione dei dati personali" ai sensi del GDPR n. 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008.

Il personale durante lo svolgimento del servizio dovrà tenere un comportamento irreprensibile ed agire nel rispetto degli atteggiamenti specifici richiesti nei servizi educativi all'infanzia assicurando il rispetto della normativa sulla privacy oltre a rispettare tutte le norme igienico sanitarie richieste. Il personale deve rispettare le norme di legge e regolamentari relative al servizio assegnato (D.P.R. n°62/2013 "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti").

Il personale dovrà altresì svolgere la propria attività con diligenza, correttezza e gentilezza nei confronti dell'utenza, mantenere un corretto comportamento verso i minori e le loro famiglie, genitori o adulti accompagnatori e collaborare con tutti i soggetti impegnati nel progetto pedagogico del nido.

Dovrà altresì essere disponibile allo svolgimento di eventuali iniziative tese a favorire la promozione dei servizi nidi, la partecipazione alla vita del nido, il sostegno alla genitorialità e più in generale alla costruzione di reti sociali e di relazione tra le famiglie utenti del nido incentrate sulla crescita dei figli.

Sarà cura del direttore dell'esecuzione o del RUP segnalare, per i provvedimenti che l'operatore economico vorrà adottare, comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente capitolato. Qualora le inadempienze persistano sarà facoltà dell'Ente committente richiedere modifiche organizzative o anche la sostituzione di detto personale.

E' fatta salva la facoltà di chiedere all'operatore economico la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto gli aspetti di un corretto rapporto e della disponibilità con gli utenti del servizio e delle loro famiglie. In tal caso l'operatore economico provvederà a quanto richiesto entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per l'Amministrazione.

ART. 8 - SOSTITUZIONI E ASSENZE

Al fine di garantire la qualità del servizio, l'operatore economico si impegna ad assicurare la continuità degli educatori e dei collaboratori ausiliari assegnati per l'intera durata dell'Appalto. Per assenze del personale, a qualsiasi titolo, l'operatore economico si impegna alla sostituzione entro 2 ore dal verificarsi della circostanza e, solo in casi eccezionali e assolutamente imprevedibili entro 24 ore dall'assenza, con altro personale di adeguata capacità professionale e con il medesimo profilo professionale di quello sostituito.

In caso di sostituzione l'operatore economico dovrà dare immediata comunicazione al Direttore dell'Esecuzione dei dati anagrafici, del titolo di studio e dell'esperienza professionale del personale di volta in volta impiegato. In ogni caso, per qualsiasi ritardo anche lieve nella sostituzione l'operatore economico è tenuto a darne urgente comunicazione.

La continuità della permanenza nel tempo del personale impiegato è considerata elemento significativo di qualità, pertanto l'operatore economico ha l'obbligo di adottare misure per limitare il turn-over del personale, misure che troveranno particolare considerazione.

ART. 9 - PASTI

Il personale impiegato nella gestione dei nidi potrà usufruire del servizio pasti fornito dal Comune, qualora questo venga consumato con i bambini, attraverso la cucina gestita anch'essa in appalto ubicata all'interno della struttura.

Tutto il necessario per l'espletamento del servizio mensa viene fornita direttamente dal Comune attraverso apposito appalto, mentre sarà cura dell'operatore economico occuparsi dell'attività di somministrazione.

I menù proposti sono adeguati all'età dei bambini, articolati su quattro settimane e suddivisi tra menù autunno/inverno e menù primavera/estate; seguono le linee guida Regionali "*Indicazioni per la realizzazione di un menù scolastico*" e "*Linee strategiche per la ristorazione scolastica in Emilia Romagna*" (Servizio Sanitario Regionale, Emilia Romagna, Aprile 2000 ed hanno la validazione da parte del Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione (Sian). E' garantita la fornitura delle diete speciali per motivi di salute, previo certificato medico e/o religiosi. Vengono effettuati due incontri all'anno di verifica in merito alla gradibilità dei pasti forniti, all'organizzazione ecc agli incontri parteciperanno rispettivamente:

- personale educatore;
- personale cucina e responsabile unico dell'appalto della ditta;
- referente del comune per la refezione scolastica.

ART. 10 - PROTOCOLLO FARMACI

In osservanza delle linee di indirizzo emanate a livello Regionale e del Protocollo Provinciale per la somministrazione di farmaci, l'operatore economico deve garantire la somministrazione dei farmaci ai bambini e bambine, nei casi previsti e secondo specifiche procedure.

I criteri per l'autorizzazione sono: assoluta necessità - somministrazione indispensabile durante l'orario di frequenza del nido - non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco - fattibilità della somministrazione da parte di personale senza competenze specifiche.

Per la somministrazione dei farmaci all'interno dei servizi, i genitori devono presentare la richiesta di somministrazione dei farmaci al Rup. La durata della terapia segue le indicazioni presenti sull'apposito modulo e va rinnovata ogni anno educativo. Il Coordinatore Pedagogico può richiedere alla Pediatria Territoriale l'eventuale supporto formativo. Il servizio deve garantire: una adeguata conservazione dei farmaci in luoghi non accessibili ai bambini, al riparo dalla luce o in frigorifero, se indicato - che le istruzioni siano presenti e note a tutto il personale, anche quello in sostituzione - il controllo della data di scadenza - la consegna del farmaco alla famiglia nel caso di farmaco scaduto, di fine terapia e alla fine dell'anno educativo.

ART. 11 - ORGANIZZAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico dovrà avere disponibile o dovrà comunque attivare, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, una sede operativa ad una distanza massima di 40 Km del Comune di Mirandola, ubicato in via Giolitti 22,

presso la quale sia attivato collegamento telefonico e casella di posta elettronica certificata in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.

Presso tale recapito presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

Presso tale recapito sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il Comune intenda far pervenire all'operatore economico

L'operatore economico dovrà indicare, prima dell'inizio dell'appalto:

- un responsabile unico dell'appalto, che risponda dei rapporti contrattuali fra ditta e il Comune e che rappresenti per il Comune la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene la progettazione e l'organizzazione dei servizi, con esperienza nella conduzione di servizi analoghi per dimensione e caratteristiche a quelli oggetto del presente capitolato; tale figura può coincidere anche con il coordinatore pedagogico, qualora in possesso della necessaria competenza richiesta;
- un coordinatore/referente operativo presso la struttura sede dei servizi di cui al presente capitolato, scelto fra gli operatori, che risulti referente di utenti, operatori e Comune per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere. Tale figura è inoltre incaricata della tenuta della eventuale documentazione che la normativa vigente prevede che sia reperibile in sede.

Quest'ultima figura sarà anche incaricata della tenuta del "foglio giornaliero presenze", che oltre che cartaceo potrà essere anche informatizzato, dei bambini da inviare al Servizio Educativo che provvederà alla successiva fatturazione della retta di frequenza a carico delle famiglie nonché alla verifica della corretta fatturazione da parte dell'operatore economico stesso;

All'inizio di ogni anno educativo, prima dell'avvio del servizio, l'operatore economico invierà al RUP/DE lo schema orario e settimanale di intervento del personale; dovranno altresì essere comunicate tutte le variazioni di orario o di personale.

L'operatore economico deve essere altresì dotato di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e la qualità dei servizi offerti, costantemente aggiornato ed utilizzato per tutta la durata dell'appalto. I risultati di detto controllo devono essere inviati al R.U.P. che può chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati al fine di controllare l'erogazione del servizio.

L'operatore economico è tenuto, altresì, ad ottemperare alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lotta allo sfruttamento sessuale di minori e la pedopornografia. A tal proposito, sia per il personale educativo impiegato che per quello ausiliario, deve essere garantita l'assenza delle condizioni ostative previste dalla L.38/2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet". Sarà onere altresì, dell'operatore economico, in qualità di datore di lavoro richiedere, per tutto il proprio personale, il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 2, del D.Lgs. 39/2014 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI". Tale documentazione dovrà essere conservata e mantenuta costantemente aggiornata ed esibita in ogni momento a semplice richiesta del RUP.

Il personale addetto dovrà essere socio-lavoratore oppure assunto alle dipendenze del soggetto o incaricato da quest'ultimo, sollevando l'Ente da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

L'operatore economico dovrà rilasciare esplicita dichiarazione in cui si certifica che non c'è intermediazione di manodopera e che sia il personale assunto alle proprie dipendenze, sia i soci percepiscono regolare retribuzione conforme a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti per le categorie di lavoratori similari.

Di tutta la documentazione relativa al personale dovrà essere consegnata copia al RUP prima dell'inizio dell'attività.

E' facoltà del RUP verificare periodicamente e richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.

L'operatore economico dovrà provvedere a qualificare con periodici corsi di aggiornamento il personale educativo, il personale ausiliario ed il coordinatore pedagogico; tali corsi varranno anche il personale dipendente del Comune. A tal fine potrà concordare ambiti comuni di aggiornamento anche attraverso i progetti formativi promossi dal Comune di Mirandola.

Su autorizzazione del RUP potrà essere consentita la permanenza all'interno del nido di volontari di servizio civile, tirocinanti o stagisti; la loro presenza dovrà rimanere numericamente limitata e dovranno sempre essere considerati figure aggiunte sovrannumero e per il rispetto dei rapporti numerici mai conteggiati come sostituti di operatori assenti.

ART. 12 – LOCALI, ATTREZZATURE E MANUTENZIONI

Ai fine dell'espletamento del servizio, saranno consegnati, in uso gratuito, all'operatore economico parte dei locali ed impianti dell'immobile di proprietà comunale indicati nella planimetria allegata, comprese le aree esterne di pertinenza, unitamente agli arredi ed all'attrezzature indicate nell'apposito allagato.

L'operatore economico si impegna ad utilizzare i locali, gli impianti, gli arredi interni ed esterni, il materiale ludico – didattico e le attrezzature, consegnate per le attività indicate nel presente capitolato con diligenza e con l'obbligo di restituirlo al termine dell'appalto in buone condizioni, fatta salva la normale usura.

Il RUP verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso.

La manutenzione ordinaria per il buon funzionamento e la sicurezza dei locali concessi in uso sono a carico dell'operatore economico.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per manutenzione ordinaria si individuano:

- tinteggiatura periodica delle pareti e verniciature varie;
- la manutenzione ordinaria di tutti gli arredi, attrezzature (lavatrici, macchinari per pulizie, ecc già in dotazione alla struttura), gli impianti, opere edili ecc. (sistemazione di finiture e/o componenti danneggiati dall'utenza o da terzi, riparazione degli infissi, sostituzione dei vetri rotti ecc.);
- l'espurgo e pulizia degli scarichi dei lavandini e dei WC fino alle fosse, pozzetti o vasche terminali compresi, anche per le parti a gestione diretta, nonché le grondaie;
- la riparazione delle attrezzature elettriche, citofoniche, comandi apri-porta, illuminazioni, apparecchiature idriche, rubinetterie e corpi radianti, compresa la loro sostituzione in caso di rottura, riparazione di porte, serrature, piccole riparazioni di pavimenti e rivestimenti.
- controlli e analisi dell'acqua almeno due volte all'anno, con invio successivo al RUP dei risultati.
- manutenzione dei giochi da esterno eccetto di quelli all'interno dell'area cortiliva della sezione lattanti.

Sarà onere dell'operatore economico anche la realizzazione di tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria che si rendono necessari e che verranno segnalati direttamente dagli uffici del Comune di Mirandola, in base alle specifiche indicazioni trasmesse di volta in volta dall'Ente.

Sarà altresì onere dell'operatore economico la fornitura dell'arredamento necessario in sostituzione o ad integrazione di quello già esistente e concesso in uso; tale arredamento dovrà armonizzarsi sia per tipologia che per casa produttrice con quello già presente. L'arredamento fornito dovrà rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e rimarranno di proprietà del Comune.

Rimangono a carico del Comune di Mirandola:

- la manutenzione straordinaria;
- la cura delle aree verdi cortilive (sfalcio erba ecc);
- nonché le utenze di luce, acqua, gas e tariffa rifiuti;
- la manutenzione degli impianti e presidi di sicurezza, sia antincendio che antintrusione.

L'operatore economico è tenuto ad inviare semestralmente alla Stazione Appaltante copia degli atti attestanti gli interventi di manutenzione a suo carico effettuati.

Al termine del contratto sarà redatto apposito verbale di riconsegna in sede di verifica di conformità finale. Qualora si accerti, all'atto della riconsegna, l'inosservanza da parte dell'operatore economico degli obblighi di manutenzione posti a carico di quest'ultimo in base al presente atto, si procederà all'applicazione delle penali con rivalsa sulla cauzione salvo, in ogni caso il maggior danno.

ART. 13 - PULIZIA AMBIENTI E LOCALI E MATERIALI DI CONSUMO PER I BAMBINI

Le pulizie devono essere svolte a regola d'arte e tenendo conto delle particolari esigenze dei servizi rivolti alla prima infanzia e garantire l'igiene dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli spazi interni ed esterni, secondo un programma di attività/piano di lavoro redatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia e che preveda:

- le pulizie e sanificazioni quotidiane e periodiche, indicando modalità e procedure;
- tipologia dei prodotti utilizzati che devono essere comunque corrispondenti alla normativa vigente in Italia e tener conto in particolare dei criteri minimi ambientali definiti dal D.M. Ambiente del 24/05/2012, pubblicato in G.U. n. 14 del 20 Giugno 2012 e s.m.i. . Una copia delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti deve essere disponibile presso la struttura in appalto, consultabile in qualsiasi momento anche dall'Ente. E' fatto obbligo all'operatore economico mantenere aggiornata la raccolta delle schede tecniche in caso di cambio di prodotti utilizzati per l'igiene e la pulizia. I prodotti di pulizia dell'appaltatore dovranno essere riposti in appositi spazi ad uso esclusivo del personale ausiliario dell'operatore economico.

E' concesso all'operatore economico per le pulizie l'utilizzo dei macchinari, in possesso di apposite schede tecniche, e di tutto il materiale necessario alle pulizie elencato nell'allegato verbale, di proprietà del Comune di Mirandola e già presente presso il nido di infanzia. Tale strumentazione sarà condivisa, previo accordo tra le parti, con il personale ausiliario dell'Ente deputato alla pulizia della sezione a gestione diretta

Sono a carico dell'operatore economico la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature sopra indicate nonché la loro sostituzione per usura; in caso di acquisto di nuove attrezzature in sostituzione queste rimarranno di proprietà dell'operatore economico a conclusione del contratto.

E' facoltà dell'operatore economico, in alternativa all'utilizzo condiviso, acquistare a proprie cura e spese macchinari e/o strumentazione che ritenesse necessaria alle pulizie da utilizzare in via esclusiva da parte del proprio personale; in quest'ultimo caso, nulla verrà riconosciuto a qualunque titolo all'operatore economico da parte dell'Ente.

Rimane altresì a carico dell'affidatario l'integrazione con ulteriori macchinari e o attrezzature necessarie per l'igiene e la pulizia degli ambienti di sua pertinenza e di ogni altro materiale necessario.

Le spese per detersivi, detergenti, saponi, spugne, carta igienica ecc. sono a carico dell'operatore economico.

L'operatore economico dovrà provvedere direttamente alla fornitura del materiale di consumo personale dei bambini e quant'altro necessario per l'igiene personale e la loro cura (creme, repellenti per zanzare, salviettine, ecc...) eccetto i pannolini che vengono portati dalle famiglie.

Dovrà inoltre provvedere al materiale di primo soccorso e quant'altro necessario all'espletamento del servizio.

Gli articoli e il materiale utilizzato dovranno essere di buona qualità e forniti nella quantità e varietà necessaria, tutte le attrezzature e i macchinari devono essere rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti in materia. Per quanto riguarda la gestione e modalità di conferimento dei rifiuti, l'operatore economico dovrà adottare comportamenti conformi a quanto disciplinato dalla normativa vigente, nonché a quanto previsto dal Regolamento ATERSIR in merito. In particolare dovrà adottare il sistema di raccolta differenziata "porta a porta" come da indicazioni del gestore AIMAG spa. E' facoltà dell'operatore economico utilizzare, condividendoli con la sezione rimasta in gestione diretta dell'Ente, i cassonetti già presenti nella struttura mentre dovrà fornire i sacchetti idonei per lo smaltimento rifiuti indifferenziati e sanitari.

La cura e la pulizia degli spazi interni ed esterni della sezione lattanti rimarrà a carico del personale ausiliario del Comune. Per la pulizia degli spazi ad uso comune quali bagni, saletta relax per il pasto ecc. verrà concordato un apposito programma di pulizie con turni a scadenza settimanale prima dell'avvio del servizio.

ART. 14 - CLAUSOLA SOCIALE

Il nido oggetto dell'appalto è, attualmente, a gestione diretta del Comune di Mirandola con personale alle proprie dipendenze.

Sarà cura dell'appaltatore, alla scadenza del contratto, mettere a disposizione dell'Amministrazione gli elementi necessari per consentire ai concorrenti della successiva procedura di conoscere i dati del personale da assorbire, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

ART. 15 - CASO DI SCIOPERO

In caso di esercizio del diritto di sciopero dei propri dipendenti l'operatore economico dovrà rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 146/1990, e s.m. e integrazioni che regolano il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dovrà darne e comunicazione al Direttore dell'Esecuzione almeno con l'anticipo di 5 giorni.

Saranno garantite le modalità di prestazione previste dalla L. 146/1990.

Nulla è dovuto al soggetto gestore per le mancate prestazioni dei servizi, qualunque sia il motivo, anche per cause di forza maggiore.

Per la mancata prestazione del servizio, fatta salva l'applicazione di eventuali penali, il compenso dovuto all'aggiudicatario sarà ridotto nella misura di 1/20 per ogni giornata di sospensione del servizio nel periodo di riferimento (nel corso del mese).

ART. 16 – DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto per la gestione dei servizi educativi, ausiliari dei servizi complementari per il funzionamento dei Nido di infanzia "Il Paese dei Balocchi" avrà durata dal 1° Settembre 2024 al 31 Agosto 2026.

L'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dal soggetto gestore, per iscritto, al direttore dell'esecuzione, il quale, previ i necessari accertamenti, rilascerà il certificato attestante l'ultimazione delle prestazioni sottoscritto tra le parti.

Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato per un uguale periodo, purché nel periodo precedente il soggetto gestore abbia eseguito il contratto in modo soddisfacente, permanga la necessità, la convenienza, la possibilità normativa e l'opportunità di continuare ad avvalersi di tali servizi; venga adottato uno specifico provvedimento di rinnovo, prima della scadenza e si provveda alla stipulazione del contratto di rinnovo nella stessa forma del contratto originario.

In ogni caso ai sensi dell'art.106, comma 11, del D. Lgs. n°50/2016, qualora l'Amministrazione, allo scadere del termine contrattuale, non fosse riuscito a completare la procedura per un nuovo affidamento, per cause non imputabili allo stesso, e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio, potrà prorogare il contratto con specifico provvedimento alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento e comunque fino ad un massimo di 6 mesi dalla scadenza (cd. proroga tecnica). L'Amministrazione si riserva, altresì, l'eventuale facoltà di effettuare la ripetizione di servizi analoghi per un uguale periodo alla scadenza del presente affidamento.

L'avvio dell'esecuzione del contratto avverrà con apposito verbale da effettuarsi nelle modalità indicate nel D.M. 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» articolo 4.

Il R.U.P. può autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs 50/16, l'esecuzione anticipata del servizio, dopo l'aggiudicazione definitiva. A tal fine, il R.U.P. adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata.

ART. 17 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'operatore economico si obbliga ad ottemperare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, o se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'operatore economico si impegna a rispettare, nella esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, o se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'operatore economico si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente vincolano l'operatore economico anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente appalto.

L'operatore economico si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta avanzata dalla Committenza, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice appalti nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti consente al RUP di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti fino alla regolarizzazione delle posizioni, senza che il soggetto gestore possa vantare alcun diritto risarcitorio per il ritardato pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, il RUP potrà applicare penali e, nei casi più gravi, si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'operatore economico anche se non aderente alle associazioni stipulanti i contratti e gli accordi sopra richiamati, o recedente dagli stessi, e ciò indipendentemente dalla propria struttura e dimensione.

Il RUP potrà svolgere i controlli e le verifiche che riterrà necessari per l'accertamento dei requisiti richiesti nel presente articolo e l'operatore economico è tenuto a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell'esecuzione del servizio.

ART. 18 - OBBLIGHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI RISCHI SPECIFICI E DA INTERFERENZE

Il comune di Mirandola in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, così come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/08 "attuazione dell'art. 1 della legge 3.8.07, n.123 in materia di tutela della salute e dalla sicurezza nei luoghi di lavoro" e dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5.3.2008, precisa che è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Il DUVRI allegato al presente capitolato, forma parte integrante dello stesso. La valutazione dei rischi interferenti è pari a € 200,00 per ciascun anno contrattuale e potrà essere aggiornata dal committente in caso se ne ravvisassero le necessità. Gli oneri relativi sono stati quantificati e riportati sul documento stesso. Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 19 - NORME SULLA SICUREZZA

L'operatore economico ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni), deve inoltre ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008, in particolare:

- predisporre il documento di valutazione dei rischi per le attività da svolgere, secondo le indicazioni dell'art. 28;
- garantire la "gestione delle emergenze", predisponendo apposito "Piano di emergenza" e designando i lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza (addetti al primo soccorso e antincendio), che devono essere sempre presenti in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio.;
- comunicare all'avvio del servizio il nominativo del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato e/o aggiornato su materie specifiche di natura educativa e preventive alla Sicurezza ed igiene del Lavoro, Antincendio e Pronto Soccorso e si dovrà dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività. L'operatore economico sarà altresì tenuto all'applicazione di tutte le disposizioni vigenti e future in materia di prevenzione, minimizzazione dei rischi e sicurezza nei servizi educativi alla prima infanzia rispetto alla pandemia da Sars-

Cov- 2 (COVID 19), garantire i DPI necessari al personale, nonché adeguata formazione relativa alle misure igienico - sanitarie e comportamentali per la prevenzione covid 19.

ART. 20 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Compete al Comune di Mirandola:

- a) la messa a disposizione dei locali del nido "Il Paese dei Balocchi" di Mirandola idonei e completamente arredati per l'attività di nido per i bambini, secondo gli indici di ricettività precedentemente indicati e la messa a disposizione dell'area verde di pertinenza completa di arredi da giardino;
- b) la fornitura dei pasti all'utenza e al personale dell'operatore economico, qualora il pasto venga consumato con i bambini;
- c) assegnare il personale educativo-assistenziale di sostegno ai bambini portatori di handicap in accordo con il servizio competente dell'ASL;
- d) valutare, alla fine di ogni anno educativo, il parere degli utenti in merito alla loro percezione del servizio erogato dall'operatore economico, anche ai fini della risoluzione del contratto;
- e) l'invio degli avvisi di pagamento alle famiglie utenti e la riscossione delle rette di frequenza al nido e al servizio estivo;
- f) la raccolta delle domande di iscrizione, le eventuali rinunce al servizio, l'assegnazione dei posti ai nidi;
- g) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree cortilive verdi esterne;
- h) La manutenzione straordinaria dei locali
- i) Il pagamento delle utenze
- j) il rimborso delle spese per eventuale acquisto di arredi interni ed esterni da parte dell'appaltatore effettuato dietro espressa richiesta dal Comune.

ART. 21 - CONTROLLI

L'operatore economico è responsabile della realizzazione del progetto per l'espletamento dei servizi e presentato in sede di gara; il Comune esercita tramite la propria struttura le funzioni di indirizzo e controllo.

Controlli sulla gestione del nido potranno essere effettuati in ogni momento al fine di valutare l'andamento della gestione sia sotto il profilo organizzativo che educativo, in particolare sulla corrispondenza dell'attività educativa svolta a quanto indicato in sede di gara nel progetto pedagogico proposto.

Potranno essere effettuati e ripetuti periodicamente controlli sulle condizioni igieniche dei locali e degli arredi interni ed esterni dei nidi.

Il Direttore dell'Esecuzione darà seguito con propri controlli ed eventuali rilievi sugli aspetti più pertinenti la diligenza, la correttezza e la gentilezza nei confronti dell'utenza da parte del personale, ed il mantenimento di un corretto comportamento verso i minori e le loro famiglie, genitori o adulti accompagnatori e collaborare con tutti i soggetti impegnati nel progetto pedagogico del nido.

L'operatore economico è altresì tenuto ad ottemperare a qualsiasi disposizione proveniente dall'Azienda AUSL, sia preventiva che successiva ad eventuali controlli. L'Ente si riserva di verificarne l'ottemperanza.

Il Direttore dell'esecuzione farà pervenire all'operatore economico, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì, eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati. L'operatore economico sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi del direttore dell'esecuzione. Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali di cui ai successivi articoli

ART. 22 - TRASPARENZA - RISERVATEZZA

L'operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'appalto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata contrattuale, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa dell'operatore economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto. L'obbligo di cui al comma precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il soggetto gestore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'operatore economico potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti. L'operatore economico si impegna, altresì, a rispettare le vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.

ART. 23 - GARANZIA DEFINITIVA E SPESE CONTRATTUALI

L'operatore economico è obbligato, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs n°50/2016, a costituire, a garanzia del corretto e puntuale adempimento contrattuale, una garanzia definitiva pari almeno al 10% dell'importo contrattuale, con facoltà di rivalsa del committente per ogni e qualsiasi inadempimento contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

In caso di deposito prestato a mezzo fideiussione, quest'ultima dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del RUP; dovrà altresì essere resa secondo lo specifico schema tipo adottato con D.M. 16.9.2022 n. 193 "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*".

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, che provvederà ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia ad opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga all'art. 1945 Codice Civile.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla stipulazione del contratto, da redigersi in forma pubblica amministrativa digitale, registrazione e diritti di segreteria, sono a completo carico dell'operatore economico, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che è a carico dell'Ente.

ART. 24 - COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA'

L'appaltatore risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati agli utenti ed a terzi in genere in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata dell'appalto, tenendo al riguardo malleati tanto il Comune quanto i rispettivi amministratori e dipendenti, da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da chiunque formulata nei confronti dei richiamati soggetti.

L'appaltatore si obbliga pertanto a stipulare - ovvero a integrare eventuale contratto esistente - con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere valida ed efficace, per l'intera durata dell'appalto e suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO) che dovrà essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi - anche di carattere accessorio e complementare a quelli prevalenti e principali - formanti oggetto dell'appalto, come descritti nel presente capitolato d'oneri. Detta polizza dovrà espressamente prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:

- € 6.000.000,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di
- € 3.000.000,00 per ogni persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni
- € 1.500.000,00 per danni a cose.

La richiamata assicurazione dovrà inoltre prevedere l'estensione della copertura alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati nonché di eventuali collaboratori dell'appaltatore, che prestano a qualsiasi titolo la loro opera nell'esecuzione dell'appalto e dovrà ricomprendere la responsabilità derivante all'appaltatore per i danni causati a terzi dalle persone - compresi utenti/minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza - del fatto delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge (RC per danno cagionato da incapace - ex art. 2047 c.c.; RC di tutori e precettori - ex art. 2048 c.c.).

Copia della prescritta polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto.

L'appaltatore è tenuto inoltre - a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, per l'intera durata dell'appalto e sue eventuali proroghe - a produrre copia del titolo quietanzato attestante l'avvenuto pagamento del premio di rinnovo alla scadenza di ogni periodo assicurativo, al fine di garantire la validità dell'assicurazione senza soluzione di continuità.

Costituirà onere a carico dell'appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della

sottoscrizione di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera l'appaltatore dalle responsabilità che incombono a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera lo stesso si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

ART. 25 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 111, del D Lgs 50/2016 l'Ente committente ha affidato ad un soggetto diverso dal R.U.P., professionalmente adeguato, l'incarico di direttore di esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Si applica, altresì quanto contenuto nel D.M. 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»".

ART. 25- TERMINE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il R.U.P. può autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs 50/16, l'esecuzione anticipata del servizio, dopo l'aggiudicazione definitiva. A tal fine, il R.U.P. adotta apposito provvedimento che indica in concreto i motivi giustificativi dell'esecuzione anticipata.

ART. 26 - PREZZI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI

I prezzi unitari mensili a bambino sono quelli risultanti dalla gara, Il servizio è assoggettato ad IVA nelle misure fissate per legge.

Col prezzo unitario mensile a bambino valido per il nido oggetto d'appalto si intende compensare:

- il servizio a tempo pieno dalle 8.00 alle 16,30
- il servizio di pre - ingresso dalle 7.30 alle 8.00 (sia per i frequentanti a tempo pieno che part time) ed il servizio di prolungamento (sia per i bambini delle sezioni affidate in appalto che per i bambini frequentanti la sezione in gestione diretta) dalle 16.30 al 18.30;
- il servizio part -time dalle 8.00 alle 13,30;
- costo complessivo del personale educativo ed ausiliario;
- spesa del coordinatore pedagogico anche a favore della sezione lattanti in gestione diretta dell'Ente;
- spesa per le manutenzioni ordinarie;
- spese per materiale per le attività, l'igiene e la pulizia e la sanificazione dei locali, il materiale per l'igiene dei bambini, il materiale di pronto soccorso comprensivo di repellenti per zanzare nonché quant'altro necessario a garantire il corretto funzionamento dei servizi.

Ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera a, primo periodo del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs 50/2016, i prezzi potranno essere adeguati annualmente su richiesta dell'operatore economico, qualora in corso di esecuzione, a partire dalla seconda annualità contrattuale, si verifichi una variazione di prezzo in aumento superiore al 5 per cento e soltanto per la parte eccedente il suddetto 5%, fatte salve diverse indicazioni normative che dovessero intervenire durante la durata dell'appalto.

Nel caso l'ANAC o l'ISTAT non abbiano provveduto alla determinazione dei prezzi di riferimento relativi al servizio oggetto del presente contratto si applica la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) misurata dall'ISTAT in relazione all'anno precedente e riferita al mese di agosto, con decorrenza dal successivo mese di settembre.

La fattura mensile sarà emessa entro il mese successivo a quello di servizio e dovrà riportare il numero dei bambini suddivisi per sezione e frequenza (part time o tempo pieno) nel mese di riferimento. La fattura sarà preceduta dall'invio dei report di cui all'articolo precedente.

In caso di assenza di un bambino per un intero mese, non verrà riconosciuto l'importo spettante.

Per i soli nuovi inserimenti, nel caso di inizio della frequenza del bambino al nido dal giorno successivo al 15 gg del mese verrà riconosciuto il 50% della quota spettante a bambino a seconda della frequenza scelta.

Tutte le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico. Si precisa che il codice unico ufficio che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica è "Q0150M".

Si precisa inoltre che, la fattura elettronica, secondo quanto stabilito dall'art.25, comma 2 del DL n.66 del 24/04/2014, deve altresì riportare il Codice identificativo di gara (CIG).

Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti codici (art. 25, comma 3, del D.L. 66/2014).

La fattura, intestata al Comune di Mirandola., ai sensi del D.lgs. 267/2000, dovrà altresì riportare il numero dell'impegno di spesa, nonché l'indicazione del Responsabile della procedura e del centro di costo; i predetti dati saranno comunicati dal Servizio competente. Eventuali omissioni dei dati contabili sopra riportati esonera l'Ente dal pagamento di eventuali penali per ritardi nei pagamenti.

In applicazione delle deroghe previste dall'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 231/2002 come modificato dal D. Lgs. 192/2012, il termine di pagamento sarà fissato, previa pattuizione, nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data dal ricevimento della fattura, trasmessa secondo le modalità indicate nel citato DM 55/2013, in ragione delle particolari

circostanze createsi a seguito degli eventi sismici del Maggio 2012 e nelle more del periodo di vigenza dello stato d'emergenza, a mezzo mandato emesso dalla ragioneria, dopo la sottoscrizione del relativo contratto.

Nel caso in cui il RUP accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere il pagamento all'operatore economico, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio fino all'esatto adempimento. E' facoltà dell'operatore economico presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Tali contestazioni sospenderanno i termini di pagamento.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00 l'Ente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis DPR 602/1973 con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.1.2008 n.40.

Condizione necessaria per l'ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente appalto, ai sensi dell'art. 6, del DPR 207/2010, è la verifica della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva — D.U.R.C. o equipollente).

Troverà, altresì, applicazione l'art. 30 del D. Lgs. 50/2016; conseguentemente visto che il contratto prevede più pagamenti in corso di esecuzione del servizio, verrà trattenuto su ogni pagamento la ritenuta di € 0,50, ai sensi del comma 5, che verrà liquidata solamente dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità.

ART. 27- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Considerato che la legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m. ed i., all'art. 3 impone che gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti che ricevono pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva (val e a dire che lo stesso conto corrente può essere utilizzato per i movimenti contabili relativi a più appalti), alle commesse pubbliche e che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, l'operatore economico, oltre a dover comunicare per iscritto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui sopra, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 e dovrà dare immediata comunicazione all'Ente nonché alla competente prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia di inadempimento della propria controparte, subappalto e/o subcontraente, agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelle destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare in proprio enei rapporti con eventuali subcontraenti gli eventuali obblighi derivanti dalla legge 136/10. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

Le medesime disposizioni si applicano anche ai consorzi ordinari di concorrenti.

In caso di variazione di conto corrente precedentemente comunicato, l'operatore economico dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro 7 giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà tempestivamente essere notificata all'Amministrazione.

ART. 28 - SUBAPPALTO

Secondo quanto disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'operatore economico. Si procederà al pagamento diretto del subappalto solo nelle ipotesi indicate all' art. 105 co.13 del D. Lgs.50/2016. L'operatore economico è responsabile dei danni che dovessero derivare al committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L'operatore economico deposita presso il committente il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il soggetto gestore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'operatore economico trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il committente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, il RUP procederà a richiedere l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'operatore economico è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l'operatore economico, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al committente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'operatore economico deve inoltre comunicare le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'operatore economico, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'operatore economico è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'operatore economico si obbliga a manlevare e tenere indenne il committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'operatore economico si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal committente inadempimenti, da parte del subappalto, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Autorità. In tal caso l'operatore economico non avrà diritto ad alcun indennizzo, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'operatore economico si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'operatore economico agli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

ART. 29 - DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' fatto assoluto divieto all'operatore economico di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e gli ordinativi, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è ammessa in conformità a quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i. E' esclusa qualunque cessione di credito diversa da quella stabilita dall'art citato.

L'eventuale cessione notificata in violazione delle norme sopra citate è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità del soggetto gestore nei confronti del cessionario.

Nei casi di cessione dei crediti dovrà essere applicata tutta la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti. A quest'ultimo fine, il cessionario deve e comunicare gli estremi identificativi del C/C dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il CIG e ad effettuare i pagamenti al soggetto gestore cedente su C/C dedicati mediante bonifico bancario o postale.

ART. 30 - PENALITA'

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Ente a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'operatore economico non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall'Impresa in sede di gara, saranno applicate, con atto del RUP, le penali di cui qui di seguito si riportano gli importi:

- € 1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto delle norme di Capitolato sulla dotazione del personale;
- € 1.000,00 per ogni giorno di ingiustificata mancata sostituzione di personale assente o ruscato nelle dovute forme dall'Unione;
- € 800,00 per ogni mancato intervento di manutenzione ordinaria segnalato;
- € 800,00 per ogni mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene, con particolare riferimento alla cronica e reiterata carenza di materiale di consumo;
- € 1.000,00 per ogni violazione delle norme igienico sanitarie relative alla distribuzione e somministrazione dei pasti;
- € 1.000,00 per la mancata attuazione dei corsi di formazione del personale di cui ai precedenti articoli del presente Capitolato;
- € 3.000,00 per la mancata osservanza delle norme di legge relative alla regolare assunzione del personale impiegato nell'espletamento dei servizi affidati;
- € 2.500,00 in caso di inadempienze ritenute gravi (ad es. preavviso di sciopero non comunicato nelle tempistiche prescritte, ovvero comunicato oltre il termine fissato, negligenza nei doveri di sorveglianza dei minori affidati, etc.);
- € 3.500,00 per mancato espletamento del servizio giornaliero;
- € 3.000,00 per ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente Capitolato.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza alla quale l'operatore economico avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla notifica della contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini previsti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio del RUP.

Se l'operatore economico verrà sottoposto al pagamento di tre penali o se l'importo complessivo delle penali dovesse essere superiore al 10% dell'importo contrattuale, sarà facoltà del Comune risolvere il contratto ed aggiudicarlo alla seconda Impresa partecipante in graduatoria.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Committenza potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

ART. 31 - INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'operatore economico impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016, il R.U.P. invita per iscritto l'operatore economico a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, entro il termine sopra assegnato, il committente può pagare, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'operatore economico stesso. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati.

Nei casi di formale contestazione delle richieste, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 32 PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE

Dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazioni seguite a seguito dell'approvazione del certificato di verifica di conformità, previa deduzione delle penali e con liquidazione della ritenuta dell'0,50% come previsto dall'art. 30, del D.Lgs. 50/2016 ed allo svicolo della cauzione definitiva.

ART. 33- SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le sospensioni del servizio potranno essere ordinate dalla stazione appaltante nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del Dlgs 50/2016 e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore del soggetto gestore

Per l'eventuale sospensione delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell'art. 23 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

ART. 34 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il committente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del soggetto gestore. In tal caso il committente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del soggetto gestore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso il committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con PEC., nei seguenti casi:

a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità;

b. nei casi di cui ai seguenti articoli:

art. 1 – oggetto, art. 2 – modalità, art. 3 – modalità di ammissione dei bambini, art. 4 - progetto pedagogico e programmazione educativa, art. 5 – autorizzazione al funzionamento ed accreditamento, art. 7 personale, art. 8 sostituzione e assenze, art. 12 – locali, attrezzature e manutenzioni, art. 13 – pulizia ambienti e locali e materiali di consumo per bambini, art. 15 – caso di sciopero, art. 16 - durata del contratto, art. 17 – obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, art. 21 - controlli, art. 22 – trasparenza - riservatezza, art. 23 - garanzia definitiva e spese contrattuali, art. 26 – prezzi, fatturazione, pagamenti, art. 27 – tracciabilità dei flussi finanziati, art. 28 – subappalto, art. 29 - divieto cessione del contratto e del credito, art. 30 – penalità, art. 31 - intervento sostitutivo in caso di inadempienza contributiva, art. 32 - pagamento del saldo e svincolo della cauzione, art. 35 - risoluzione per decadenza dei requisiti morali, art. 36 - recesso per giusta causa, art. 37 - fallimento del soggetto gestore o morte del titolare, art. 38 - quinto d'obbligo e varianti, art. 39 – consegna e inizio servizi, art. 40– verifica di conformità finale, art. 43 - definizione delle controversie. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto il soggetto gestore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

ART. 35 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

Il committente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'operatore economico sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. In ogni caso, l'Ente potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 o risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

ART. 36 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al soggetto gestore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'operatore economico ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 37 - FALLIMENTO O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'operatore economico comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora l'operatore economico sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

ART. 38 QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI

L'Ente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso, l'operatore economico non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'operatore economico espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'operatore economico se non sia stata approvata dall'Ente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'operatore economico, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

L'Appaltatore, altresì, dovrà essere disponibile a garantire il servizio ai medesimi prezzi e condizioni, qualora si rendesse necessario, anche per eventuali ampliamenti degli attuali, al momento non prevedibili nel rispetto dell'art. 106 comma 1 lett. b) d.Lgs 50/2016.

ART. 39 - CONSEGNA E INIZIO DEI SERVIZI

La consegna dei servizi ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro e non oltre 45gg dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere alla consegna del servizio in pendenza di contratto, secondo le disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

Della consegna viene steso "*Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto*" che deve essere controfirmato dall'Appaltatore; il servizio dovrà iniziare nello stesso giorno della consegna. Trascorso un termine massimo di sette giorni dalla consegna senza che l'Appaltatore abbia iniziato il servizio, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida con conseguente incameramento della cauzione definitiva e salvo il diritto del Committente di essere risarcito degli eventuali danni subiti.

La Società affidataria si obbliga a garantire la continuità ed il regolare svolgimento del servizio anche in caso di ferie, malattie, infortunio, ecc.

Nel verbale di avvio dell'esecuzione, si darà conto, in contraddittorio, della consistenza effettiva dei beni mobili presenti all'interno della struttura e concessi in uso all'operatore economico.

ART. 40 - VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", art. 18, l'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità in corso di esecuzione. La verifica viene effettuata dal direttore dell'esecuzione e consiste:

- a) nell'accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti;
- b) nell'accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto;
- c) nel verificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale. L'accertamento della regolare esecuzione può essere effettuato:
 - mediante controlli a campione;
 - utilizzando i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei precedenti articoli.

Tali controlli vengono effettuati dal direttore dell'esecuzione che provvederà a redigere il verbale previsto dal sopra indicato decreto. La verifica in corso di esecuzione viene avviata entro il 31 maggio di ciascun anno e conclusa entro il 30 giugno. I verbali dovranno essere trasmessi al R.U.P. nel limite massimo di 15 giorni dalla data dei controlli.

ART. 41 - VERIFICA DI CONFORMITÀ FINALE

La verifica di conformità finale è avviata entro 10 giorni, decorrenti dalla ultimazione delle prestazioni, come certificata dal direttore dell'esecuzione.

La verifica della conformità finale avviene a cura del direttore dell'esecuzione e consiste :

- nell' accertare la regolare esecuzione di tutto il servizio, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato;
- certificare che tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore;
- accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all'intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità finale è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come sopra accertate, dal direttore dell'esecuzione.

Le eventuali spese per le operazioni di verifica sono a carico dell'operatore economico che mette a disposizione i relativi mezzi. Qualora il soggetto che procede alla verifica riscontri difetti e mancanze di lievi entità riguardo all'esecuzione, impartisce le prescrizioni che l'appaltatore dovrà adempiere, con assegnazione di un termine.

Il soggetto incaricato, rilascia il certificato di verifica di conformità finale quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve contenere gli elementi prescritti dalla vigente normativa ivi compreso l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'appaltatore.

E' fatta salva la responsabilità dell'operatore economico per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti, o funzionalità non rilevabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso da parte dell'appaltatore, il quale all'atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica.

ART.42 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il responsabile unico del procedimento effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'articolo 102 del D. lgs 50/2016.

ART. 43 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del contratto, non risolte in via amministrativa, è competente il Foro di Modena.

ART. 44 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, ed in particolare al D.Lgs 50/2016.